



## EMANATO IL NUOVO DPCM DEL 02 MARZO IN VIGORE FINO AL 06 APRILE



INVARIATE LE NORME  
PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA  
SPORTIVA

## EMANATO IL NUOVO DPCM DEL 02 MARZO IN VIGORE FINO AL 06 APRILE INVARIATE LE NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA

A causa dell'aumento del numero dei contagi, il nuovo DPCM ha introdotto una serie di misure più restrittive, che tuttavia non riguardano l'attività sportiva e motoria e, di conseguenza, nemmeno l'esercizio della pesca sportiva.

Dopo il superamento delle precedenti contraddizioni, grazie alla riformulazione delle FAQ in materia di pesca sportiva presenti sul sito del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio ([www.sport.governo.it](http://www.sport.governo.it)) e di quelle nel portale del Governo ([www.governo.it](http://www.governo.it)), il DPCM emanato ieri 2 marzo 2021 e che rimarrà in vigore fino al 06 aprile 2021, conferma, infatti, le misure già previste nel precedente DPCM del 14 gennaio 2021.

Dal combinato disposto del nuovo DPCM del 02 marzo 2021 e della FAQ n. 32 del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

<https://bit.ly/3e2xM5q>

**L'esercizio della pesca sportiva ( in quanto attività sportiva e al pari delle altre attività sportive ) è consentito ( salvo diverse ordinanze regionali o locali più restrittive) in forma individuale nella zone bianche, gialle, arancioni o rosse dalle ore 5 alle ore 22 con divieto di spostamento tra regioni con queste modalità:**

- 1) nelle zone bianche e gialle a livello regionale;
- 2) nelle zone arancioni nel proprio comune senza necessità di munirsi di autocertificazione, mentre fuori dal proprio comune con autocertificazione (naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all'indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino al proprio comune di residenza qualora l'attività di pesca non sia esercitabile nel proprio comune;
- 3) nelle zone rosse nel proprio comune con autocertificazione;

La situazione pandemica continua ad essere molto delicata. Siamo nel pieno della terza ondata e dobbiamo comportarci tutti con responsabilità, continuando ad adottare tutte le misure di prevenzione necessarie, dall'uso delle mascherine, alla distanza di sicurezza fino all'igienizzazione delle mani.

Nelle prossime settimane continueremo a vigilare affinché non vi siano diverse interpretazioni da parte delle forze dell'ordine in merito e continueremo a sollecitare le regioni a non adottare ordinanze più restrittive in quanto abbiamo sempre sostenuto che la pesca sportiva è un'attività sportiva a rischio zero in termini di contagio, in quanto praticata individualmente e con naturale distanziamento sociale.

Per quanto riguarda i negozi che vendono articoli da pesca rientrano nelle attività non sospese anche nelle zone rosse.

Non mancheremo di comunicarvi in maniera dettagliata ogni aggiornamento che avremo anche su questo fronte.

## EMANATO IL NUOVO DPCM DEL 02 MARZO IN VIGORE FINO AL 06 APRILE



### INVARIATE LE NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA SPORTIVA



**A causa dell'aumento del numero dei contagi,  
il nuovo DPCM ha introdotto una serie di misure più restrittive  
che non riguardano l'attività sportiva e motoria e,  
di conseguenza, nemmeno l'esercizio della pesca sportiva.**



**FIPSAS**



**FIOPS**

## Dal combinato disposto del nuovo DPCM del 02 marzo 2021 e della FAQ n. 32 del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri



Dipartimento per lo sport



### 32. È consentita la pesca sportiva? E le gare di pesca?

Salvo diverse disposizioni eventualmente emanate con ordinanze regionali, che, come noto, possono adottare provvedimenti più restrittivi, la pesca sportiva, sia sotto forma di attività amatoriale che di allenamento, potrà continuare ad essere praticata, in quanto attività che si svolge in forma individuale e all'aperto, fermo restando il rispetto del distanziamento sociale e del divieto di assembramento. Le gare si potranno svolgere solo se ritenute di interesse nazionale tramite provvedimento del CONI o del CIP.

Si rappresenta inoltre che nelle regioni identificate a massima gravità (cd. rosse), non è previsto lo spostamento da un Comune ad un altro se non per comprovati motivi di lavoro, studio, salute, necessità.

L'esercizio della pesca sportiva (in quanto attività sportiva e al pari delle altre attività sportive) è consentito (salvo diverse ordinanze regionali o locali più restrittive) in forma individuale nella zone bianche, gialle, arancioni o rosse dalle ore 5 alle ore 22 con divieto di spostamento tra regioni con queste modalità:

- i) Nelle zone **bianche** e **gialle** a livello regionale;
- ii) nelle zone **arancioni** nel proprio comune senza necessità di munirsi di autocertificazione, mentre fuori dal proprio comune con autocertificazione, (naturalmente, valgono anche in questo caso le regole prudenziali che suggeriscono non solo di limitare all'indispensabile gli spostamenti, ma anche di effettuarli, di massima, raggiungendo il luogo più vicino al proprio comune di residenza qualora l'attività di pesca non sia esercitabile nel proprio comune;
- iii) nelle zone **rosse** nel proprio comune con autocertificazione



FIPSA



FIOPS



## NEGOZI



**I Negozi continueranno a rimanere aperti  
anche nelle zone rosse.**

Nelle prossime settimane continueremo a vigilare affinché non vi siano diverse interpretazioni da parte delle forze dell'ordine in merito e continueremo a sollecitare le regioni a non adottare ordinanze più restrittive.



**NON MANCHEREMO DI COMUNICARVI**  
in maniera dettagliata ogni aggiornamento che avremo.